



ASSOLOMBARDA

I DECRETI LEGISLATIVI N. 49/2014 E N. 188/2008

LA «RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE» (EPR):

GLI OBBLIGHI E SISTEMA SANZIONATORIO

Speaker

AVV. MARA CHILOSI

16.10.2019

CHILOSI MARTELLI – STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MILANO | ROMA | VERONA | BOLOGNA

Via Enrico Besana, 9 | 20122 Milano
T +39 02 65560496 | F +39 02 62912004
E mara.chilosi@chilosimartelli.com
W chilosimartelli.com

RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE

A livello normativo, la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e dei rifiuti di pile e accumulatori (RIPA) prevede la c.d. «responsabilità estesa» del **produttore** per la gestione del fine vita dei propri prodotti immessi sul mercato.

Si tratta di una peculiare forma di responsabilità, che si aggiunge a quella “tradizionale” del produttore/detentore del rifiuto (attuazione della politica di prevenzione e del principio “chi inquina paga”).

La «responsabilità estesa» coinvolge il produttore del bene dal quale origina il rifiuto e si manifesta come:

- **Onere di finanziamento**
- **Onere di ritiro dal mercato e di trattamento adeguato**

DALLA «RESPONSABILITÀ CONDIVISA» ALLA «RESPONSABILITÀ ESTESA» DEL PRODUTTORE DEL BENE

Art. 178, comma 1, D.lgs. 152/2006

«La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga»

Direttiva (CE) n. 2008/98, 27° considerando

«L'introduzione della responsabilità estesa del produttore nella presente direttiva è uno dei mezzi per sostenere una progettazione e una produzione dei beni che prendano pienamente in considerazione e facilitino l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprendendone la riparazione, il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio senza compromettere la libera circolazione delle merci nel mercato interno»

Art. 178-bis, comma 1, D.lgs. 152/2006 – RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE

- «Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possono essere adottati (...) con uno o più decreti (...) le modalità e i criteri di introduzione della **responsabilità estesa del produttore del prodotto**, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo».

Art. 178-bis, comma 2, D.lgs. 152/2006 - GLI OBBLIGHI DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO

- «La responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici».

Art. 188, comma 1, D.lgs. 152/2006 – RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

«1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, **il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento**, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.»

Legge di delegazione europea

Novità su «Responsabilità estesa del produttore»

Lo Schema di disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea» c.d. «Legge di delegazione europea» 2018, approvato dal Senato della Repubblica il 30 luglio 2019 e in via definitiva dalla Camera dei deputati il 1° ottobre 2019, ai fini dell'attuazione della Direttiva 2018/851/UE (che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti) ha affidato al Governo il compito di adottare uno o più decreti delegati, rispettosi dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, volti a riformare il sistema di «Responsabilità estesa del produttore» legge di delegazione europea:

- riordinando i principi generali, nel rispetto degli obiettivi ambientali, della tutela della concorrenza e del ruolo degli Enti locali;
- definendo modelli ammissibili per le diverse filiere e di procedure omogenee per il riconoscimento;
- introducendo una disciplina sanzionatoria per “ogni soggetto obbligato” della filiera;
- definendo la natura, dell'ambito di applicazione delle modalità di determinazione del contributo ambientale, nonché la previsione di adeguati sistemi di garanzia;

- prevedendo, nel rispetto della libera concorrenza, la promozione dell'accesso alle infrastrutture di raccolta differenziata e selezione da parte dei sistemi di responsabilità estesa autorizzati, in condizioni di parità tra loro, e estendendo l'obbligo di raccolta per l'intero anno di riferimento, "indipendentemente dall'intervenuto conseguimento dell'obiettivo fissato";
- prevedendo l'obbligo di sviluppare le attività di comunicazione e di informazione "univoche, chiare e immediate", ai fini dello sviluppo della raccolta differenziata, del riutilizzo e del recupero dei rifiuti;
- disciplinando le attività di vigilanza e controllo sui sistemi di gestione;
- prevedendo sanzioni proporzionate in relazione agli obiettivi di riciclo.

LE PECULIARITÀ DELLA FILIERA DEI RAEE

- I RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) si caratterizzano, rispetto alla generalità dei rifiuti, per via della presenza, al loro interno, tanto di sostanze pericolose, quanto di materiali nobili, soprattutto metalli, dotati di elevato valore economico.
- In ragione di tali caratteristiche, la raccolta ed il trattamento dei RAEE sono soggetti ad una disciplina speciale ispirata al **principio della responsabilità estesa del produttore del bene** ed alla **nozione di trattamento adeguato**.

LA DISCIPLINA SUI RAEE

La disciplina sui RAEE è stata introdotta nell'ordinamento italiano dapprima con il **D.Lgs. 151/2005** in attuazione della **Direttiva 2002/96/CE** e, in seguito, dal **D.Lgs. 49/2014** in attuazione della **Direttiva 2012/19/UE**.

Salvi alcuni articoli, il cui mantenimento era necessario ad assicurare la continuità tra le due normative, il D.Lgs. 49/2014 ha abrogato e sostituito il D.Lgs. 151/2005

La nuova disciplina è entrata in vigore il **12/4/2014** e ha apportato alcune rilevanti modifiche rispetto al sistema previgente, che possono riguardare sia gli operatori la cui attività già ricadeva nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005, sia quelli che sino ad oggi ne sono rimasti esclusi

I DECRETI ATTUATIVI

- **D.M. n. 65/2010**, modalità semplificate di gestione dei RAEE da parte dei distributori e degli installatori di AEE e dei gestori dei CAT
- **D.M. n. 121/2016**, modalità semplificate per l'effettuazione del ritiro gratuito da parte dei distributori dei RAEE di piccolissime dimensioni
- **D.M. n. 185/2007**, istituisce e regola il funzionamento del Registro nazionale AEE, del Centro di Coordinamento RAEE e del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE
- **D.M. n. 140/2016**, criteri e modalità per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili/e di AEE
- **D.M. 17 giugno 2016**, tariffe per la copertura degli oneri di monitoraggio e controllo del sistema relativo alla gestione dei RAEE a carico dei produttori di nuove apparecchiature
- **D.M. 25 luglio 2016**, definisce le misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento e il riciclaggio dei RAEE

Oltre alle fonti normative, vi sono altri atti e provvedimenti che regolano la materia:

- documenti interpretativi della Commissione europea (**FAQ** e documenti tecnici)
- pareri e indicazioni operative del Comitato di Vigilanza e di Controllo sulla gestione dei RAEE (v. di recente documento **Indicazioni operative per la definizione dell'ambito di applicazione «aperto» del decreto legislativo n. 49/2014** dell'8 maggio 2018)
- provvedimenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- accordi di programma stipulati in attuazione del D.Lgs. 49/2014
- documenti e gli indirizzi del CdC RAEE
- documenti del Registro AEE
- regole stabilite dal GSE, in particolare in relazione ai moduli fotovoltaici

Utili indicazioni possono inoltre trarsi da documenti tecnici e linee guida di Enti e Associazioni di categoria (v. di recente **Linee Guida Federazione ANIE** sull'Open Scope)

LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018

Al fine di attuare quanto disposto dalla **direttiva 2018/849/UE** relativamente alle modifiche introdotte alla Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la legge di delegazione 2018 ha affidato al Governo il compito di adottare uno o più decreti delegati, rispettosi dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, con l'obiettivo di **reformare il sistema di gestione dei RAEE**:

- definendo **obiettivi di gestione** dei Raee per i produttori;
- adeguandosi allo **schema di responsabilità estesa alle novità UE**;
- Individuando **misure di promozione e semplificazione del riutilizzo delle AEE e delle loro componenti**, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti;
- definendo le **condizioni, i requisiti e i parametri operativi per gli impianti di trattamento**, nonché le **modalità di controllo**;
- inserendo una previsione relativa **all'introduzione del ritiro, su base volontaria, "uno contro zero" dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte di distributori che non vendono AEE**;
- Inserendo una previsione volta a **disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi**.

LA DEFINIZIONE DI «PRODUTTORE DI AEE»

Art. 4, comma 1, lett. g), D.Lgs. 49/2014 – DEFINIZIONE DI PRODUTTORE DI AEE

«la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:

1. è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
2. è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato "produttore", se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
3. è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
4. è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici».

PRODUTTORE

la persona fisica o giuridica
che, qualunque sia la
tecnica di vendita utilizzata,
compresa la comunicazione
a distanza

è stabilita nel
territorio nazionale e

è stabilita in un altro
Stato membro UE o
in un Paese terzo e

fabbrica AEE recanti il
suo nome o marchio di
fabbrica

commissiona la
progettazione o la
fabbricazione di AEE e
le commercializza sul
mercato nazionale
apponendovi il proprio
nome o marchio di
fabbrica

rivende sul mercato
nazionale, con il suo
nome o marchio di
fabbrica,
apparecchiature
prodotte da altri
fornitori (salvo dual
brand)

immette sul mercato
nazionale, nell'ambito
di un'attività
professionale, AEE di
un Paese terzo o di un
altro Stato membro
dell'Unione europea

immette sul mercato
nazionale AEE,
tramite tecniche di
comunicazione a
distanza, direttamente
al consumatore o
utilizzatore finale

IL «RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO»

I produttori di cui all'art. 4, comma 1, lett. g), nn. 1), 2), 3) devono essere stabiliti in Italia.

- **Se stabiliti in altro Paese UE** possono iscriversi al Registro mediante un **rappresentante autorizzato**.
- Se stabiliti in Paesi terzi non possono operare sul mercato nazionale; in tal caso il ruolo di produttore, a tutti gli effetti, viene assunto dall'importatore stabilito in Italia (n. 3).

L'art. 30, comma 1, D.lgs. 49/2014 prevede in particolare che il produttore estero possa «designare con mandato scritto un rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, in qualità di legale rappresentante di una società stabilita nel territorio italiano, **responsabile per l'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore**, ai sensi della presente decreto legislativo».

Soltanto i produttori di cui all'art. 4 lett. g) n. 4, ossia coloro che immettono direttamente sul mercato mediante tecniche di vendita a distanza, possono iscriversi al Registro personalmente oppure tramite un rappresentante autorizzato, anche laddove stabiliti in un Paese terzo.

Nonostante il dato letterale della norma italiana, così come quello della norma europea, portino a ritenere precluso ai produttori stabiliti in Paesi terzi di iscriversi al Registro tramite un rappresentante autorizzato, gli indirizzi interpretativi della Commissione europea prevedono invece tale possibilità ed anzi in alcuni Paesi europei, tra cui l'Italia, è preclusa l'iscrizione di imprese stabilite in Paesi terzi al Registro se non attraverso un "rappresentante autorizzato"

VENDITE A DISTANZA DEL PRODUTTORE ITALIANO

L'art. 30, comma 2 precisa, riguardo alle imprese stabilite in Italia che vendano a distanza che «il produttore di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), numero 4), stabilito nel territorio nazionale, il quale vende AEE in un altro Stato membro dell'Unione europea nel quale non è stabilito, deve designare, con mandato scritto, un rappresentante autorizzato presso quello Stato, responsabile dell'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore ai sensi della disciplina dello Stato in cui è effettuata la vendita».

Il produttore che vende AEE a distanza è inoltre soggetto, per quanto concerne il territorio italiano, agli **obblighi di ritiro «uno contro uno»** previsti generalmente a carico dei distributori, secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 16, D.Lgs. 49/2014 e dal DM 65/2010.

CONCETTO DI «IMMISSIONE SUL MERCATO»

Art. 4, comma 1, lett. r) – DEFINIZIONE DI «IMMISSIONE SUL MERCATO»

- «la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale nell'ambito di un'attività professionale».

ART. 4, COMMA 1, LETT. Q) – DEFINIZIONE DI «MESSA A DISPOSIZIONE»

- «la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nazionale nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito».

Ricomprende, quindi, qualsiasi tipologia di fornitura di un prodotto a terzi a titolo professionale, tra cui:

- negozi giuridici traslativi della proprietà;
- accordi quali contratti di prestito, noleggio, locazione finanziaria, comodato, vendita dilazionata, che in generale attribuiscono ad un terzo il godimento dell'AEE;
- sostituzioni in garanzia.

PRINCIPALI OBBLIGHI A CARICO DEI PRODUTTORI

(dove previsto tramite i Sistemi collettivi)

- ✓ **Iscriversi al Registro nazionale** di cui all'art. 29, D.Lgs. 49/2014
- ✓ **Finanziare ed organizzare le operazioni di raccolta differenziata, ritiro, trasporto e trattamento adeguato** dei rifiuti di origine tanto domestica, quanto professionale (oltreché dei “rifiuti storici” in base alle proprie quote di mercato)
- ✓ **Conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio** di cui all'allegato V al D.Lgs. 49/2014
- ✓ **Prestare adeguata garanzia finanziaria** secondo quanto stabilito dall'art. 25, D.Lgs. 49/2014
- ✓ **Fornire agli utilizzatori le informazioni** di cui all'art. 26, D.Lgs. 49/2014
- ✓ **Fornire agli impianti di trattamento le informazioni** di cui all'art. 27, D.Lgs. 49/2014

- ✓ **Apporre alle proprie apparecchiature il marchio di identificazione** secondo quanto stabilito dall'art. 28, D.Lgs. 49/2014. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica.
- ✓ **Trasmettere annualmente e gratuitamente all'ISPRA i dati relativi ai RAEE:**
 - a) Ricevuti presso i distributori;
 - b) Ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;
 - c) Oggetto di raccolta differenziata.

GLI OBIETTIVI

L'art. 8, D.Lgs. 49/2014, stabilisce l'obbligo, a carico dei "produttori" di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio dei RAEE stabiliti nell'Allegato V.

I produttori possono adempiere attraverso due modalità alternative tra loro:

- ✓ organizzando un "**sistema individuale**" oppure
- ✓ costituendo un "**sistema collettivo**"

così come del resto già previsto dal D.Lgs. 151/2005.

LA « *VISIBLE FEE* »

L'art. 8 accorda ai produttori la possibilità di esporre una “**visible fee**” (cosiddetto “econtributo RAEE”), applicando sul prezzo di vendita delle apparecchiature un contributo a copertura dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE, determinato in misura tale «da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti».

Il contributo deve essere individuato annualmente dal/dai sistema/i cui il produttore aderisce e comunicato al Ministero dell'ambiente, il quale eserciterà una vigilanza in merito all'ammontare del contributo stesso ed alla sua destinazione, di modo da evitare abusi a danno dei consumatori finali.

I SISTEMI COLLETTIVI

È stata imposta la forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile prevedendo altresì che «i consorzi» abbiano «autonoma personalità giuridica di diritto privato».

È prescritto che non abbiano «fine di lucro» e operino «sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente (...) e del Ministero dello sviluppo economico, che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo approvano lo statuto-tipo».

L'approvazione dello Statuto è condizione essenziale ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE di cui all'art. 29, D.Lgs. n. 49/2014.

I SISTEMI COLLETTIVI

✓ Sistemi collettivi esistenti:

«Sino all'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente (...) degli statuti dei sistemi collettivi già esistenti ed operanti, tenuti all'adeguamento ai sensi dell'articolo 10, comma 6, i sistemi collettivi continuano ad operare secondo le modalità previgenti» (art. 40).

✓ Nuovi consorzi:

Devono ottenere il riconoscimento ministeriale, indipendentemente dalla adozione dello Statuto-tipo (art. 10).

✓ Sistemi esistenti e nuovi consorzi:

Devono conformare la loro attività ai criteri direttivi dei sistemi di gestione di cui all'art. 237, D.Lgs. n. 152/2006, devono corrispondere ai requisiti organizzativi di cui all'art. 10 e adempiere agli obblighi di comunicazione ivi previsti.

Devono trasmettere annualmente al Ministero dell'ambiente un «piano di prevenzione e gestione» relativo all'anno solare successivo e presentare il proprio bilancio.

I SISTEMI INDIVIDUALI


I produttori possono adempiere ai propri obblighi **in forma individuale**, organizzando un sistema autosufficiente di raccolta di tutti i rifiuti generati dalle apparecchiature immesse sul mercato dagli stessi produttori ed ottenendone il riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Tuttavia, perché un sistema individuale possa legittimamente operare sul territorio italiano, l'art. 9 del D.Lgs. 49/2014, impone ai produttori di dimostrare esso **rispetta stringenti requisiti di efficacia, effettività, economicità e trasparenza ed è in grado, in particolare, di intercettare tutti i RAEE generati dalle proprie AEE sull'intero territorio nazionale**; i produttori dovranno, quindi, richiederne il riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. È importante notare che detto riconoscimento è requisito essenziale per l'iscrizione al Registro nazionale di cui all'art. 29, D.Lgs. 49/2014.

Le predette regole e requisiti si applicano anche ai sistemi individuali per i RAEE professionali, prima esclusi da un regime particolare di controllo

Riconoscimento e rispetto dei requisiti sono condizioni imprescindibili affinché il produttore possa avvalersi delle disposizioni derogatorie rispetto all'obbligo di iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali come «intermediario» della gestione dei rifiuti di terzi senza detenzione ex art. 212, comma 5, D.Lgs. 152/2006

IL SISTEMA RAEE



LA GESTIONE DEI RAEE PROFESSIONALI

Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE storici professionali è **a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ovvero è a carico del detentore negli altri casi** («uno contro uno»).

Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è **a carico del produttore che ne assume l'onere per le AEE che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data** («uno contro zero»).

I produttori possono sottoscrivere **accordi volontari** con utenti diversi dai nuclei domestici al fine di prevedere modalità alternative di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, **purché siano rispettate le finalità e le prescrizioni del presente decreto**.

Cosa significa in concreto?

SANZIONI A CARICO DEI PRODUTTORI

Il produttore:

- a) che non provvede ad organizzare il **sistema di raccolta separata dei RAEE** professionali e i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE e a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli articoli 23 e 24, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000;
- b) che, nel momento in cui immette una apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non provvede a costituire la **garanzia finanziaria** è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato;
- c) che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di AEE, le **informazioni di cui all'articolo 26**, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000;
- d) che, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, non mette a disposizione degli impianti di trattamento le **informazioni di cui all'articolo 27**, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000.

SANZIONI A CARICO DEI PRODUTTORI (segue)

...il produttore:

- e) che immette sul mercato AEE prive del proprio **marchio di identificazione** è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato;
- f) che immette sul mercato AEE prive del **simbolo** di cui all'articolo 28, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 500 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato;
- g) che, senza avere provveduto **all'iscrizione presso la Camera di Commercio** ai sensi dell'articolo 29, comma 8, immette sul mercato AEE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000;
- h) che, entro il termine stabilito dall'articolo 29, comma 2, non effettua **l'iscrizione al Registro nazionale** o non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.

DISCIPLINA NORMATIVA – RiPA

RiPA → La gestione dei rifiuti di pile e accumulatori (RiPA) è regolata a livello normativo dal **D.lgs. 188/2008** che disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, recependo la **Direttiva 2006/66/CE**, la quale ha abrogato la precedente Direttiva 91/157/CEE.

Il d. lgs. 188/2008, dando attuazione alla direttiva (CE) no. 2006/66, ha introdotto nell'ordinamento nazionale, in relazione ai rifiuti di pile ed accumulatori (RiPA), il **principio della responsabilità estesa del produttore**, ponendo a carico dei produttori di pile ed accumulatori l'onere (economico ed organizzativo) di gestire i rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli.

LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018

Al fine di attuare quanto disposto dalla **direttiva 2018/849/UE** relativamente alle modifiche introdotte alla Direttiva 2006/66/CE sulle pile e sugli accumulatori e sui rifiuti di pile e accumulatori la legge di delegazione ha affidato al Governo il compito di adottare uno o più decreti delegati, rispettosi dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, per **reformare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori**, attraverso:

- la **definizione di obiettivi di gestione** dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori;
- la **previsione di specifiche modalità semplificate per la raccolta** dei rifiuti di pile portatili e dei rifiuti di accumulatori non derivanti dall'attività di enti e imprese;
- l'adeguamento dello schema di responsabilità estesa alle nuove previsioni;
- **l'armonizzazione del sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei RAEE, valutando la possibilità di realizzare un unico sistema di gestione**

LA DEFINIZIONE DI «PRODUTTORE DI PILE E ACCUMULATORI»

Art. 2, comma 1, lett. n) – DEFINIZIONE DI «PRODUTTORE»

«**produttore**»: «chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza [...]»

Art. 2, comma 2, lett. p) – DEFINIZIONE DI «IMMISSIONE SUL MERCATO»

«**immissione sul mercato**»: «la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della Comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della Comunità»

PRINCIPALI OBBLIGHI A CARICO DEI PRODUTTORI (dove previsto tramite i Sistemi collettivi)

- ✓ Immissione sul mercato di pile e accumulatori conformi al decreto e nel rispetto dei divieti di immissione sul mercato di prodotti contenenti sostanze pericolose oltre le soglie stabilite (artt. 3 e 5)
- ✓ Raccolta separata di pile e accumulatori portatili in forma individuale o collettiva mediante organizzazione di sistemi di raccolta separata idonei a coprire in modo omogeneo il territorio nazionale (art. 6). Ciò al fine di raggiungere i tassi di raccolta di cui all'art. 8
- ✓ Raccolta separata di pile e accumulatori industriali e per veicoli (art. 7)
- ✓ **Conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio** di cui all'art. 8 e avviare i RIPA a idonei impianti di trattamento e riciclaggio (art. 10).
- ✓ I produttori e i terzi che agiscono in loro nome devono **finanziare le operazioni di raccolta, di trattamento e di riciclaggio** dei rifiuti di pile ed accumulatori (art. 13).
- ✓ I produttori che per la prima volta immettono sul mercato pile e accumulatori nel territorio italiano sono obbligati ad **isciversi** in via telematica al **Registro nazionale** dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori presso la Camera di commercio di competenza (art. 14).

- ✓ **Progettare** i beni in modo tale che i **rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente rimovibili dall'utilizzatore finale o comunque da professionisti qualificati indipendenti** dai produttori (art. 9). Gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono altresì corredati di **istruzioni** che indicano come l'utilizzatore finale o i professionisti qualificati indipendenti possano **rimuoverli senza pericolo**.
- **Fornire agli utilizzatori le informazioni** di cui all'art. 9, in relazione alla rimozione di pile e accumulatori dagli apparecchi che li contengono.
- I produttori devono **comunicare** annualmente alle camere di commercio, entro il 31 marzo, **i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente**, suddivisi per tipologia secondo quanto riportato nell'allegato III, parte C (art. 15).
- I produttori di pile e di accumulatori o i terzi che agiscono in loro nome provvedono ad effettuare, mediante il Centro di coordinamento, **campagne di informazione** per informare gli utilizzatori finali (art. 22).
- Immettere sul mercato pile e accumulatori soltanto se contrassegnati con il simbolo raffigurato nell'allegato IV e con indicazione della capacità (art. 23) *«La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo rappresentante in Italia oppure, in mancanza di tali soggetti, dal responsabile dell'immissione sul mercato nazionale»*

SANZIONI A CARICO DEI PRODUTTORI

- Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, immette sul mercato pile ed accumulatori **privi del simbolo** di cui all'articolo 23, commi 1 e 3, o immette sul mercato, dopo il 26 settembre 2009, pile ed accumulatori portatili e per veicoli privi della indicazione relativa alla loro capacità (art. 23, comma 5) è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria** da euro 50 ad euro 1000 **per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato**. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti dal medesimo comma.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, **senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio** (art. 14, comma 2), immette sul mercato pile o accumulatori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 2, **non comunica al registro nazionale** dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori le informazioni di cui al medesimo articolo, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. La stessa sanzione è applicata al produttore che non fornisce le informazioni di cui all'articolo 15, comma 3, ovvero le fornisce in modo incompleto o inesatto.

- Salvo che il fatto costituisca reato, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 3, chiunque, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, immette sul mercato pile e accumulatori contenenti le sostanze di cui all'articolo 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 2000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato.
- Il produttore di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori che non fornisce le istruzioni di cui all'articolo 9, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una pila o un accumulatore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 ad euro 150, per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato a titolo oneroso.
- Il distributore che non fornisce le informazioni di cui all'articolo 22, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000.